REGOLAMENTO (CEE) N. 610/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che stabilisce talune modalità d'applicazione particolari del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che le modalità comuni d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [2]; che è opportuno precisare talune condizioni particolari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/86, spetta alla Spagna adottare le disposizioni necessarie per garantire che le importazioni provenienti dai paesi terzi non superino un quantitativo equivalente al quantitativo «obiettivo»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1, dell'atto di adesione, per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, sono i seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale indicativo
01.02 A ex II	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida	18 000 capi
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate	3 000 t peso carcassa
02.01 A II b) e 02.01 B II b)	Carni della specie bovina, congelate e frattaglie della specie bovina	18 000 t peso carcassa

Articolo 2

I quantitativi «obiettivi», che possono essere importati in Spagna nel 1986 in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono i seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi «obiettivi»
01.02 A ex II	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida	12 000 capi
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate	2 000 t peso carcassa
02.01 A II b) e 02.01 B II b)	Carni della specie bovina, congelate e frattaglie della specie bovina	16 200 t peso carcassa

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata corrispondono a 77 kg di carne disossata.

Articolo 4

Per ciascuna delle voci specificate nell'articolo 2, la somma delle domande di titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi presentate da uno stesso operatore in uno stesso mese non può superare il 10 % dei quantitativi indicati nel suddetto articolo.

Articolo 5

Nel corso del primo semestre di ogni anno, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati mensilmente i titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi è pari al 25 % dei quantitativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Il titolo del meccanismo complementare applicabile agli scambi, istituito in virtù dell'articolo 1 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, è valido:

a) 30 giorni per i bovini vivi;

b) 30 giorni per le carni bovine, fresche o refrigerate;

c) 45 giorni per le carni bovine congelate e le frattaglie della specie bovina,

a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/86.

Articolo 7

La cauzione relativa ai titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi è pari a:

a) 5 ECU/capo per i bovini vivi;

b) 4 ECU/100 kg per le carni fresche, refrigerate e congelate;

c) 20 ECU/100 kg per le frattaglie della specie bovina.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente